



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/820573 – Sito internet: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it)

## ORDINANZA N.34 DEL 05/07/2022

<b>OGGETTO</b>	<b>Misure in materia di comportamento dei proprietari dei cani nei luoghi pubblici e nelle aree di pubblico utilizzo.</b>
----------------	---

### IL SINDACO

**Premesso che** il suolo pubblico o di pubblico utilizzo (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, aree antistanti gli edifici scolastici, ecc,) a causa dell'incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, viene frequentemente sporcato dalle deiezioni di tali animali;

**Attesi** i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni animali su strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, banchine e ogni spazio pedonale di uso pubblico,

**Preso atto** dell'evidente disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivanti dall'accertata e frequente presenza di deiezioni lungo le zone sopraindicate;

**Preso atto che** la mancata rimozione delle deiezioni animali (solide e liquide) sul suolo pubblico, oltre a costituire un atto di inciviltà, può comportare gravi rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più deboli ed esposte, ma anche degli stessi animali;

**Vista** la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro urbano dell'isola, la sicurezza delle persone, nonché al contempo, assicurare il dovuto strumento sanzionatorio agli organi di vigilanza;

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente, sull'esigenza di assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi dell'isola aperti al pubblico;

**Ritenuto** opportuno prevedere che i proprietari di cani o le persone incaricate alla loro conduzione, siano muniti di apposite palette, sacchetti, bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idonea alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie sporcata dall'urina;

Richiamato il Regolamento Comunale di Decoro Urbano, approvato con D.C.C. n. 15 del 16.05.2013, al Titolo IV° "Obblighi per i proprietari e i conduttori di cani";

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione delle ordinanze sindacali;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Ritenuto** necessario ed inderogabile provvedere in merito;

## **ORDINA**

Ai proprietari dei cani e alle persone, anche solo temporaneamente incaricate alla loro custodia, per i motivi espressi in premessa, che qui si riportano integralmente, di adottare le seguenti misure:

1. **Di raccogliere gli escrementi** prodotti dai cani sul suolo pubblico e di depositare le medesime negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
2. **Di pulire immediatamente le deiezioni liquide** prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico (quali strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, banchine e ogni spazio pedonale di uso pubblico) con l'**obbligo di portare con sé appositi contenitori di acqua semplice**, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi;
3. **Di condurre gli animali** in modo da ridurre il più possibile il rischio che possano produrre deiezioni in prossimità dei luoghi di cui sopra;
4. **Di portare con sé sacchetti o altri equivalenti contenitori** e attrezzatura necessaria per la ripulitura e il lavaggio del suolo pubblico, da esibire su richiesta degli agenti di Polizia Locale;

## **DISPONE**

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

## **AVVERTE**

- Che gli obblighi sanciti nella presente ordinanza sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale;
- Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o da persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze dell'ordine nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza, sia notificata al:

- Comando Polizia Locale di Ponza;
- Stazione Carabinieri di Ponza
- Tenenza della Guardia di Finanza di Ponza;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza;
- Prefettura di Latina;

## INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 241 dell'agosto del 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Atto Mediante MV affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ponza;



**Il Sindaco**

*Francesco Ambrosino*

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Francesco Ambrosino".

